

Piemonte in zona rossa : prepariamoci

In considerazione della imminente pubblicazione dei decreti che porteranno la nostra regione in “zona rossa”, ai sensi del Capo V del DPCM 02.03.2021, abbiamo ricevuto tante richieste da molti associati, con indicazioni sulle regole che saremo chiamati a rispettare.

Riservandoci di integrare le presenti informazioni con ogni utile approfondimento che forniremo una volta pubblicate le norme, riproponiamo di seguito uno **schematico riepilogo delle principali restrizioni di interesse per la categoria**, ricordando che, in ogni caso, le nuove classificazioni decorrono dal primo giorno non festivo successivo alla Pubblicazione in G.U. delle Ordinanze del Ministero della Salute.

✓ **Spostamenti**

Gli spostamenti al di fuori della propria abitazione sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (ivi compreso l’acquisto di beni di prima necessità), motivi di salute e per partecipare ad attività formative consentite e non sospese (ad es. di laboratorio). È inoltre consentita l’uscita di casa per svolgere attività motoria ovvero sportiva all’aperto e in forma individuale.

✓ **Scuole**

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le attività dei servizi di prima infanzia.

✓ **Esercizi commerciali**

Tutte le attività di vendita al dettaglio, di ogni dimensione, devono osservare la chiusura fatta eccezione per gli esercizi di generi di prima necessità di cui all’Allegato 23 che possono continuare la loro regolare operatività.

In proposito evidenziamo che gli esercizi che vendono sia generi di prima necessità di cui al richiamato Allegato 23 sia altri prodotti sospesi, dovranno organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui questi ultimi siano riposti.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, dovranno essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Ricordiamo che per tutti rimane sempre valida la possibilità di fare vendite a distanza con consegna a domicilio.

Appare infine utile sottolineare che le attività di cui all’Allegato 23 possono rimanere aperte anche il sabato e la domenica poiché tale obbligo di chiusura finesettimanale resta valido solo per gli esercizi posti all’interno di Centri e Parchi Commerciali (con le note deroghe).

✓ **Mercati**

In “zona rossa” la presenza degli operatori nei mercati cittadini sarà limitata alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

✓ **Publici esercizi**

Bar e Ristoranti seguiranno le stesse regole vigenti in “zona arancione”.

Resta quindi confermata l’attività delle mense su base contrattuale, la possibilità del “delivery” e l’asporto fino alle ore 18.00 per i Bar (codice Ateco principale 56.3) e fino alle ore 22.00 per la ristorazione in generale.

✓ **Alberghi**

L’attività rimane consentita nel rispetto dei protocolli anti-contagio. La ristorazione negli alberghi è sempre ammessa, senza limiti di orario, nei confronti della clientela ivi alloggiata.

✓ **Estetiste ed acconciatori**

Attività completamente sospese. Tra i servizi alla persona restano consentite le sole attività di cui all’Allegato 24 (lavanderie e pompe funebri).

Aggiungiamo infine che dalle prime anticipazioni trapelate dal vertice Governo-Regioni, pare di imminente pubblicazione un Decreto-Legge per introdurre ulteriori restrizioni nel periodo 15 marzo - 6 aprile 2021 che dovrebbe prevedere:

- dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- per le regioni scatterà il rosso in automatico al superamento del rapporto 250/100.000. Le regioni arancioni avranno facoltà di mettere “in rosso” le province o sub province con incidenza di alto rischio contagio.

Vi aggiorneremo puntualmente a pubblicazione avvenuta.